

BERG S.p.a.

PREMESSE: ***PARTE GENERALE***

INTRODUZIONE

1. Il regime di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi nel loro interesse ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”), emanato in attuazione della delega conferita con Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità, in sede penale, delle “persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito “enti”) per specifiche condotte di reato, poste in essere nell’interesse o a vantaggio delle stesse. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente commesso il reato.

Il nuovo modello di responsabilità mira a coinvolgere nella punibilità degli illeciti penali il patrimonio degli enti e, conseguentemente, gli interessi economici dei soci, qualora dall’atto criminoso l’ente abbia tratto un vantaggio economico.

Affinché sorga la responsabilità dell’ente devono ricorrere tre condizioni:

a) Commissione di uno dei reati previsti negli artt. 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis* 1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater* 1, 25 *quinquies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies*, art. *quinquiesdecies*, art. 25 *sexiedecies*, art. 26 Delitti Tentati.

b) Il reato deve essere commesso da un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie:

- soggetti che occupano una posizione apicale all’interno dell’ente; ossia chi esercita, anche di fatto, le funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, anche di un’unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria;

BERG S.p.a.

PREMESSE: *PARTE GENERALE*

- soggetti in posizione “non apicale”; ossia chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti “apicali”; laddove la commissione del reato sia stata resa possibile dall’inosservanza, da parte dell’ente, degli obblighi di direzione e vigilanza. Questa seconda categoria di persone si riferisce tutte le volte in cui i sottoposti agiscano per conto dell’ente e nell’ambito dei compiti devoluti.

c) Il reato deve essere commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.

2. I reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 (dall’art. 24 all’art. 25 *sexiedecies*), l’elenco di norme cogenti presupposto di cui all’originario D.Lgs. 231/01 è stato via via integrato dalla normativa successiva.

- **Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 39** (Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile). Ha inserito il delitto di cui all’art. 609-undecies del c.p. (adescamento di minorenni), nell’elenco dei reati presupposto di cui all’art. **25 *quinquies* – c. 1 – lett. c)** del D.Lgs. 231/01.

- **Legge 15 dicembre 2014 n. 186** (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio). Ha inserito il delitto di cui all’art. 648 ter.1 del c.p. (autoriciclaggio), nell’elenco dei reati presupposto di cui all’art. **25 *octies* – c. 1** (e relativa rubrica) del D.Lgs. 231/01.

- **Legge 22 maggio 2015 n. 68** (Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente). Ha ampliato l’elenco dei reati presupposto di cui **all’art. 25-undecies** del decreto legislativo 231/2001, inserendovi i delitti contro l’ambiente di cui agli artt. 452-*bis* (inquinamento ambientale), 452-*quater*

BERG S.p.a.

PREMESSE:

PARTE GENERALE

(disastro ambientale), 452-*quinquies* (delitti colposi contro l'ambiente), 452-*sexies* (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-*octies* (circostanze aggravanti) del c.p.. Ha inoltre modificato le sanzioni previste negli artt. 1 e 2 della Legge n. 150/92.

- **Legge 27 maggio 2015 n. 69** (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio). Ha revisionato i contenuti degli artt. 2621 e 2622 del codice civile ed ha introdotto l'art. 2621 bis del c.c. tra i reati presupposto (per fatti di lieve entità), con conseguente modifica ed integrazione **dell'art. 25-ter** del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231. Ha inoltre apportato modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la P.A. ed, infine, ha esteso il reato di concussione (di cui **all'art. 25** del D.Lgs. 231/01) agli incaricati di pubblico servizio.

- **Legge 28 dicembre 2015 n. 208** (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2016). Ha disposto nuovi limiti per la circolazione del denaro contante, revisionando l'art. 49 della Legge 231

- **D.Lgs. 21 giugno 2016 n. 125** (Attuazione della Direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'Euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.

- **Legge 29 ottobre 2016 n. 199** (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo). Ha modificato l'**art. 25-quinquies**, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/01 inserendo, tra i reati

BERG S.p.a.

PREMESSE: *PARTE GENERALE*

presupposto, l'art. 603-bis del c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

- **D.Lgs. 15 marzo 2017 n. 38** (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato). Ha disposto la modifica dell'**art. 25-ter** del D.Lgs. 231/01 c. 1 lettera s-bis), inserendo, tra i reati presupposto, l'art. 2635-*bis* del c.c.; sono stati inoltre revisionati i contenuti del reato presupposto di cui all'art. 2635 del c.c..

- **Legge 17 ottobre 2017 n. 161** (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate. Ha modificato l'**art. 25-duodecies** inserendovi gli artt. 1-bis, 1-ter ed 1-quater in relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 di cui al D.Lgs. 25 luglio 1988 n. 286 e s.m.i. (disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

- **Legge 20 novembre 2017 n. 167 – art. 5 c. 2** (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017). Ha introdotto l'**art. 25-terdecies** nel D.Lgs. 231/01 (reati di razzismo e xenofobia).

- **Legge 30 novembre 2017 n. 179 – art. 2** (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato). Ha introdotto, nell'**art. 6** del D.Lgs. 231/01, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato).

BERG S.p.a.

PREMESSE:

PARTE GENERALE

Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito con **Legge del 11.02.19 n. 12**. Ha abrogato le disposizioni di legge riguardanti l'istituzione del sistema SISTRI di tracciabilità dei rifiuti, con conseguente inapplicabilità dei relativi reati presupposto di cui all'**art. 25-undecies** del D.Lgs. 231/01.

- **Legge 19 gennaio 2019 n. 3** (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici). Ha apportato modifiche agli artt. 13 e 51 del D.Lgs. 201/01 ed ha disposto la modifica **dell'art. 25**, commi 1 e 5 e l'introduzione del comma 5-*bis* di tale decreto inserendo, tra i reati presupposto, quello di cui all'art. 346-*bis* del c.p. (traffico di influenze illecite).

- **Legge 03 maggio 2019 n. 39** (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014). Ha introdotto l'**art. 25-quaterdecies** nel D.Lgs. 231/01 (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati).

- **Decreto Legge 21 settembre 2019 n. 105 convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019 n. 133**. Ha introdotto nell'**art. 24 bis** comma 3 del D.Lgs. 231/01 i delitti di cui all'art. 1, comma 11, di tale decreto legge (violazioni in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).

- **Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124 convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19.12.19**. Ha introdotto l'**art. 25-quinquiesdecies** nel

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

D.Lgs. 231/01 (Reati tributari riguardanti la commissione dei delitti di cui al decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000).

• **D.lgs. 14 Luglio 2020 n. 75**, entrato in vigore il 30 luglio 2020, che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), in materia di contrasto alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. L'art. 5 del D.lgs. 75/2020 prevede una significativa estensione del novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001. In particolare: delitti nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001) delitti tributari (art. 25-*quinquiesdecies*, D.lgs. 231/2001); delitti di contrabbando (nuovo art. 25-*sexiedecies*, D.lgs. 231/2001).

2.1 I Singoli reati

Art. 24:

- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (316 *ter* c.p.)
- Truffa aggravata (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)
- Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- Frode in agricoltura (art. 2, L. 898/1986)

Art. 24-*bis*:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- *quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici (615 *quater* c.c.)
- Diffusione di apparecchiature, disp. Diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (615 *quinquies* c.p.)
- Frode informatica di chi presta servizi certificati di firma elettronica (640 *quinquies* c.p.)
- Falsità di documenti informatici (491 *bis* c.p.)
-

Art. 24-*ter*:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Reati transnazionali

Art.-25:

- Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (artt.317, 318, 319, 319 *bis*, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321, 322 e 322 *bis* c.p.)
- Peculato semplice (art. 314, co. 1, c.p.)
- Peculato “mediante profitto dell’errore altrui” (art. 316 c.p.)
- Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

Art. 25-*bis*:

- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

strumenti o segni di riconoscimento (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464, 473 e 474 c.p.)

Art. 25-*bis*. 1:

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (artt. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza. (artt. 513 *bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter*);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater*)

Art. 25-*ter*:

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 *bis* c.p.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione conflitto di interessi (2629 *bis* c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (2626 c.c.)

Art. 25-*quater*:

- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 25-*quater* 1:

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 25-*quinquies*:

- Delitti contro la personalità individuale

Art. 25-*sexies*:

- Abusi di mercato (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58)

Art. 25-*septies*:

- Reati di omicidio colposo (artt. 589 c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (590, comma 3 c.p.)

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

Art. 25-octies:

- Reati a scopo di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) nonché di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); autoriciclaggio (648 *ter* 1 c.p.)

Art. 25-novies (introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99):

- Reati in materia di violazione del diritto d'autore, così come disciplinato dalla L. 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 25-decies (introdotto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 e modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) :

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)

Art. 25-undecies (introdotto dall'art. 2, comma 2, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121; da ultimo modificato dalla L. n. 68/2015):

- Reati in materia ambientale: quelli previsti dal codice penale (artt. 452 *quater*, 452 *quinquies*, 452 *sexies*, 452 *octies*, 727 *bis*, 733 *bis*); i reati previsti dal TUA (artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260 *bis*, 279); i reati previsti dalla L. 150/1992 (art. 1, 3 *bis*, 6); reati previsti dal D.Lgs. 202/2007 (artt. 8 e 9)

Art. 25-duodecies (introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Art. 25-terdecies (D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L.20 novembre 2017, n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018):

- Razzismo e xenofobia

BERG S.p.a.

PREMESSE: *PARTE GENERALE*

Art. 25-*quaterdecies* (D.L.gs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019);

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

Art. 25-*quinquesdecies* (D.L.gs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 modificato dal D.lgs. 75/2020);

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-*bis*);

- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. 74 modificato al comma 1);

- dichiarazione infedele (art. 4 del d.lgs. 74 modificato al comma 1 e 1-*ter*);

omessa dichiarazione (art. 5 del d.lgs. 74 modificato al comma 1 e 1-*bis*);

- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del d.lgs. 74 modificato al comma 1 e aggiunta del comma 2-*bis*);

- occultamento e distruzione di documenti contabili (art. 10 del d.lgs. 74, modificato al comma 1);

- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del d.lgs. 74);

- casi particolari di confisca (art. 12-*ter* aggiunto dal D.L. n. 124 e inserito dopo l'art. 12-*bis* del d.lgs. 74).

- dichiarazione infedele (*ex* art. 4 D.lgs. 74/2000, modificato dal D.lgs. 74/2000, solo in caso gravi frodi IVA transfrontaliere);

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

- omessa dichiarazione *ex art. 5 D.lgs. 74/2000*, modificato dal D.lgs. 74/2000, solo in caso gravi frodi IVA transfrontaliere);
- indebita compensazione *ex art. 10-quater D.lgs. 74/2000* (modificato dal D.lgs. 74/2000, solo in caso gravi frodi IVA transfrontaliere);

Art. 25-sexiesdecies (D.lgs. 231/2001, articolo aggiunto dal D.lgs. 75/2020)

- delitti di contrabbando

- 3. Le sanzioni a carico degli enti

Le sanzioni a carico degli enti in dipendenza di un accertato illecito amministrativo dipendente da reato sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, disciplinate dall'articolo 10 e seguenti del Decreto, sono sempre applicabili in caso di condanna dell'ente.

Le suddette sono applicate secondo un criterio basato su "quote" il cui numero, non inferiore a cento e non superiore a mille, deve essere determinato dal Giudice, a valle di apposita valutazione che tenga in conto (i) la gravità del fatto, (ii) il grado di responsabilità dell'ente, nonché (iii) l'attività svolta dall'ente per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

Con riferimento, invece, all'importo delle singole quote, compreso tra un minimo di € 258,23 ed un massimo di € 1.549,37, questo deriva da una seconda valutazione basata sulle condizioni economico-patrimoniali dell'ente.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle suddette sanzioni quando *“l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”*, nonché qualora *“il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità”*.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività (da applicarsi solamente se le altre sanzioni interdittive risultano inadeguate);
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si possono applicare alle seguenti contestuali ed imprescindibili condizioni:

- commissione di un reato per il quale è espressamente prevista la sanzione interdittiva (ad es. concussione e corruzione);
- conseguimento di un profitto di rilevante entità, o pericolo di reiterazione dell'illecito.

Le sanzioni interdittive sono applicabili anche congiuntamente e sono

BERG S.p.a.

PREMESSE: ***PARTE GENERALE***

orientate a colpire la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito attribuibile all'ente. La durata è in ogni caso temporalmente circoscritta, in un intervallo che va da tre mesi a due anni.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in sede cautelare, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza dell'ente; in questo caso la durata massima è ridotta alla metà (quindi sino ad un anno).

Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche nella forma per equivalente, salva la parte che può essere restituita al danneggiato.

Il Decreto prevede infine l'applicabilità, in via accessoria rispetto ad una pena interdittiva, della sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna, che deve essere eseguita a cura della cancelleria del Tribunale, ma a spese dell'ente; la pubblicazione sarà effettuata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

4. Azioni esimenti della responsabilità amministrativa degli enti

Il Decreto contempla una forma di esonero da responsabilità che tiene indenne l'ente da qualsivoglia profilo sanzionatorio. Essa consiste nell'adozione e nell'efficace attuazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Modello") idoneo a prevenire i reati contemplati nel Decreto.

Requisito indispensabile affinché, dall'adozione del Modello, derivi esenzione di responsabilità è che, nel predisporlo, l'ente abbia:

- individuato esattamente le attività nel cui ambito possono essere commessi

BERG S.p.a.

PREMESSE: ***PARTE GENERALE***

- reati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ad un organismo indipendente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che svolga anche il compito di curarne l'aggiornamento;
 - adottato un codice di comportamento, contenente specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - predisposto un codice sanzionatorio idoneo a punire il mancato rispetto delle misure previste nel Modello.

L'ente, per essere esentato, dovrà altresì dimostrare che il reato è stato posto in essere eludendo fraudolentemente il proprio Modello e che l'organismo di vigilanza ha svolto diligentemente il proprio compito.

5. L'adozione del Modello e le Linee Guida

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, previo controllo del Ministero della Giustizia.

Allo scopo di garantire l'approntamento di un Modello efficace, efficiente ed utile ad ovviare la commissione dei reati di cui al Decreto, la BERG S.p.a. si è ispirata, nei limiti delle indicazioni utili per il caso concreto, alle Linee Guida indicate da Confindustria (31 luglio 2014), approvate dal Ministero della Giustizia e successivi aggiornamenti, a quelle stilate dall'ANCE ("Associazione Nazionale Costruttori Edili"), approvate il 6 luglio 2008 ed

BERG S.p.a.

PREMESSE: ***PARTE GENERALE***

aggiornate il 20 dicembre 2013, nonché al D.lgs. del 3 settembre 2020 (entrato in vigore il 29.09.2020) n. 121. Attuazione della Direttiva (UE) 2018/850 la quale modifica la Direttiva 1999/31/CE relativa alla discarica di rifiuti. (GU Serie Generale n. 228 del 17.09.20.

6. Motivazione della BERG S.p.a. nell'adozione del Modello

Il Modello di organizzazione e di gestione previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001 esprime l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società e dei propri collaboratori. Esso contiene principi e norme di comportamento, mediante i quali si dà attuazione ai principi che arricchiscono i processi decisionali e orientano i comportamenti della BERG S.p.a.

Il Modello rappresenta il documento ufficiale che impegna il management e tutti i dipendenti e collaboratori della BERG S.p.a., applicandosi in particolare ai seguenti soggetti, che sono identificati quali "Interlocutori" della società:

- a) amministratori;
- b) componenti del consiglio di amministrazione, sia esecutivi sia non esecutivi;
- c) componenti del collegio sindacale, effettivi e supplenti;
- d) soggetti incaricati della certificazione contabile;
- e) componenti dell'organismo di vigilanza;
- f) alta direzione;
- g) dipendenti e/o collaboratori;
- h) soggetti che esercitano di fatto, anche se privi di poteri o deleghe specifiche, le sopra elencate funzioni nell'interesse della società;

BERG S.p.a.

PREMESSE: *PARTE GENERALE*

- i) soci:
- j) direttori di divisione, nominati dal consiglio di amministrazione, e a tutti i soggetti in posizione dirigenziale.

La BERG S.p.a. sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, adotta il Modello per esprimere gli impegni e le responsabilità etiche dei propri collaboratori.

Inoltre, la BERG S.p.a. richiederà a tutte le imprese *partners* ed ai principali fornitori e collaboratori esterni una condotta in linea con i principi generali del Modello.

Sono altresì considerati interlocutori i soggetti che effettuano investimenti connessi alle attività della BERG S.p.a.; in primo luogo, gli azionisti, quindi i collaboratori, i clienti, i fornitori ed i *partners* d'affari.

Sono infine considerati interlocutori tutti quei soggetti, le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della stessa.

La BERG S.p.a. aspira a mantenere e sviluppare un sano e fattivo rapporto di fiducia con i propri interlocutori, cioè con tutte quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è richiesto per realizzare gli obiettivi aziendali della BERG S.p.a., o che hanno comunque un interesse al suo perseguimento.

Il Modello terrà espressamente conto della *mission* imprenditoriale della BERG S.p.a.

7. Rispetto delle norme

BERG S.p.a.

PREMESSE: ***PARTE GENERALE***

La BERG S.p.a., i soggetti elencati nel precedente punto 6, nonché coloro che a qualsiasi titolo la rappresentano, si impegnano a rispettare il Decreto, le leggi e le norme vigenti in ciascun Paese o contesto ove essi operino ed il Modello.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i soggetti sopra indicati debbono inoltre rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società.

8. Valore della reputazione e dei doveri fiduciari

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale. Essa, all'esterno, favorisce gli investimenti, la fedeltà dei clienti, l'attrazione delle migliori risorse umane, la serenità dei fornitori, l'affidabilità verso i creditori; all'interno, consente di prendere e attuare le decisioni senza frizioni e di organizzare il lavoro senza controlli burocratici ed esercizi eccessivi dell'autorità.

Considerato che il Modello chiarisce i particolari doveri della BERG S.p.a. nei confronti degli interlocutori, la società propone la sua effettiva osservanza come termine di paragone in base al quale giudicare la reputazione della stessa.

Il Modello è pertanto costituito:

- dai principi generali sulle relazioni con gli interlocutori, che definiscono in modo astratto i valori di riferimento nelle attività di BERG S.p.a.;
- dai criteri di condotta verso ciascuna classe di interlocutori, che forniscono nello specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori della BERG S.p.a. sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- dai meccanismi necessari ad attuare, monitorare e diffondere il rispetto e la conformità al Modello, ed indispensabili a garantire il suo continuo

BERG S.p.a.

PREMESSE: ***PARTE GENERALE***

miglioramento.

9. Funzione del Modello

Finalità del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure, nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", e la loro conseguente "proceduralizzazione", il Modello si propone come specifiche finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della BERG S.p.a. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della società e, sul piano disciplinare, con sanzioni erogate dalla stessa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla BERG S.p.a., in quanto (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la BERG S.p.a. intende scrupolosamente attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

BERG S.p.a.

PREMESSE: ***PARTE GENERALE***

Punti cardine del Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle “aree di attività a rischio” della società, ossia delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'organismo di controllo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico.

10. Struttura del Modello: Parte Generale, Parti Speciali e Allegati.

Il Modello è costituito da una “Parte Generale” e da 10 “Allegati”, predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel D.Lgs. n. 231 del 2001. Tale articolazione è stata prescelta al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

La Parte Generale si articola nel Codice Etico, che esprime i principi di “deontologia aziendale” di BERG S.p.a., anche nell'ambito del gruppo ACEA di cui fa parte, nel Codice Sanzionatorio, contenente le sanzioni relative alle violazioni del Modello e nelle norme che regolano l'organismo di controllo, preposto alla vigilanza sulla corretta e costante applicazione del Modello.

BERG S.p.a.

PREMESSE: ***PARTE GENERALE***

La Parte Speciale “A” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle aree di rischio, con riguardo le tipologie di reati previste dagli artt. 24 e 25 contro la Pubblica Amministrazione.

La Parte Speciale “B” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 25-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati societari.

La Parte Speciale “C” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 25-*septies* per i reati commessi in violazione delle norme sulla disciplina per la presenza degli infortuni sul lavoro.

La Parte Speciale “D” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 25-*bis. 1* per i reati commessi contro l’industria ed il commercio.

La Parte Speciale “E” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 24-*ter* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati di criminalità organizzata, con particolare riguardo al reato di cui all’ art. 416-*bis* c.p. ed ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai reati di cui all’art. 74 del T.U. del D.P.R. 309 del 1990.

La Parte Speciale “F” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle tipologie di reati previste dall’art. 25-*undecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia per i reati commessi in materia ambientale, con particolare riguardo ai soli reati che in qualche modo intercettano gli obblighi e gli oneri a cui è tenuta la BERG S.p.a. nello svolgimento della sua attività nella materia

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

ambientale.

La Parte Speciale “G” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla fattispecie prevista dall’art. 25-*duodecies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia al delitto di cui all’art. 22, comma 12-*bis*, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 che punisce l’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Parte Speciale “H” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alle fattispecie previste dall’art. 25-*octies* del D.Lgs. n. 231 del 2001, ovverosia ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, previsti dagli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* del codice penale.

La Parte Speciale “T” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla nuova fattispecie prevista dall’art. 25-*quinquesdecies* (art. aggiunto dalla L. n. 157/2019), ovverosia per i reati tributari in materia di IRES ed IVA.

La Parte Speciale “L” descrive il funzionamento del Modello con riferimento alla nuova fattispecie prevista dall’art. 25-*decies* ovverosia per i reati a rendere o non rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria.

Invero, sulla base dell’analisi svolta da BERG S.p.a., sono stati considerati rilevanti i reati disciplinati dai citati artt. 24, 24-*ter*, 25, 25 *bis*. 1, 25-*ter*, 25-*septies*, 25-*octies*, 25-*duodecies* e 25-*quinquesdecies* del Decreto; mentre si è per il momento ritenuto di non considerare come fattispecie rilevanti all’interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 24-*bis* (reati informatici “cybercrime”), 25 *bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), 25

BERG S.p.a.

PREMESSE: **PARTE GENERALE**

quater 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), *25-quinquies* (delitti contro la personalità individuale) *25-sexies* (abusi di mercato) e *25-novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore); *25-terdecies* (reati di razzismo e xenofobia) *25-quaterdecies* (delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), *25-sexiesdecies* (delitti di contrabbando) giudicando non concretamente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta da BERG S.p.a.

11. Modifiche ed integrazioni del Modello

Il presente Modello è un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 231 del 2001, pertanto le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza dell'organo amministrativo.

12. Comunicazione e formazione

Il Modello è portato a conoscenza di tutti gli Interlocutori interni (dipendenti e collaboratori, anche di fatto) ed esterni (*partners* commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori) mediante comunicazione diretta e tramite la pubblicazione di un estratto sul sito internet aziendale.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Modello a tutti i collaboratori della BERG S.p.a., la funzione apicale dell'area del personale, anche in base alle indicazioni dell'organismo di vigilanza, predispone un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione sono differenziate a seconda del ruolo e della

BERG S.p.a.

PREMESSE: ***PARTE GENERALE***

responsabilità dei collaboratori; per i neoassunti è prevista un'informativa in sede di assunzione che illustri i contenuti del Modello, di cui è richiesta la rigorosa osservanza.